



AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DELLA LIMONAIA DI VILLA STROZZI E RELATIVI SPAZI DI PERTINENZA PER UNA PROGRAMMAZIONE ARTISTICO-CULTURALE

Premessa

L'Amministrazione comunale è impegnata nella promozione e nel sostegno di iniziative ed eventi, nonché nel supporto alla produzione di nuove espressioni artistiche finalizzate a favorire la partecipazione di cittadini e istituzioni alla vita culturale della città, anche per accrescerne il senso civico. Tali finalità sono perseguibili attraverso politiche volte a creare le condizioni più favorevoli, per una offerta culturale plurale e diffusa sull'intero territorio cittadino che valorizzi il patrimonio della città, nel rispetto della salvaguardia dei luoghi e della visibilità degli stessi.

Il Comune di Firenze è proprietario della Limonaia di Villa Strozzi, che nel corso degli anni è diventato uno spazio culturale, con una vocazione al contemporaneo, nel quale si realizzano sia al suo interno sia nel teatro all'aperto, eventi musicali, performance artistiche di danza e teatro, oltre ad esposizioni e mostre, in particolare nel periodo primaverile ed estivo.

Considerata la necessità di rendere la Limonaia di Villa Strozzi un polo artistico che sia maggiormente fruibile durante l'intero anno solare e non solo nel periodo estivo, l'Amministrazione comunale ha stabilito gli indirizzi per una gestione più efficace ed efficiente attraverso un soggetto idoneo a realizzare una programmazione culturale stabile, con una offerta artistica eterogenea, incentrata in particolare sulla contemporaneità e capace di attrarre vari target di pubblico anche mediante collaborazioni e sinergie tra i soggetti culturali presenti sul territorio cittadino e gli organismi istituzionali del Quartiere 4.

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Firenze, in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 2021/G/0048, intende individuare un soggetto esterno in grado di realizzare una programmazione artistico-culturale all'interno della Limonaia di Villa Strozzi, nel suo teatro all'aperto e negli spazi di pertinenza attraverso una selezione pubblica.

Tale procedura non rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" se non per quanto espressamente richiamato per analogia.

Art. 2 - Descrizione degli spazi

L'unità immobiliare della Limonaia di Villa Strozzi, ubicata a Firenze in Via Pisana 77, è costituita da un edificio all'interno del Parco di Villa Strozzi, composto dalla "Limonaia" e dal teatro all'aperto posto a copertura, e da un'area di pertinenza ad uso giardino o spazio all'aperto, come meglio descritto in seguito. Tale unità immobiliare della Limonaia di Villa Strozzi è delimitata da una recinzione, con cinque accessi di cui quattro carrabili ed uno pedonale.

All'immobile si accede dal parco di Villa Strozzi mediante due accessi: uno da Via Pisana 77, attraverso una strada asfaltata interna al parco per arrivare ad un'ampia area ad uso parcheggio degli utenti di Villa Strozzi, e l'altro da Via di Soffiano. L'accesso carrabile alla Limonaia è consentito da Via Pisana solo per consentire all'assegnatario lo svolgimento di attività tecniche e per l'accesso dei mezzi delle persone diversamente abili, mentre è vietata la sosta di auto/mezzi lungo la viabilità interna al parco.

L'edificio è composto da un ampio locale al piano terra, con pareti vetrate su tre lati, denominato "Sala polivalente" e relativi locali accessori, e uno spazio aperto soprastante la Sala Polivalente, di cui costituisce la copertura, denominato "Teatro all'aperto" con relativi servizi. Entrambi gli spazi sono collegati da una scala interna chiusa. L'edificio è dotato degli impianti di rito quali l'impianto elettrico, idrico, igienico sanitario, di riscaldamento e non di raffrescamento, impianto anti-intrusione, impianto antincendio, impianto luci di emergenza.

L'immobile è accessibile alle persone con disabilità motoria.

L'attività di locale di spettacolo e intrattenimento è dotata del Certificato di Prevenzione Incendi.

La Sala polivalente ha una superficie di circa mq. 380,00 utilizzabile per eventi culturali quali concerti e spettacoli occasionali, conferenze e convegni, spazio per mostre. Allo stesso livello si trovano i locali accessori composti da n. 2 locali ad uso spogliatoi, n. 2 gruppi di servizi igienici divisi per sesso e n. 1 servizio igienico per persone diversamente abili, n. 1 locale di supporto, n. 2 ripostigli e n. 1 soppalco tecnico.

La Sala polivalente ha l'Agibilità di Pubblico Spettacolo con il seguente utilizzo:

- a) Auditorium per concerti e spettacoli occasionali con una capienza variabile, a seconda del tipo di allestimento, da n. 232 posti, comprensivi di n. 2 postazioni per disabili, a n. 216 posti comprensivi di n. 2 posti per disabili;
- b) Sala per concerti e convegni con una capienza massima di n. 290 posti comprensivi di n. 2 posti per disabili;
- c) Spazio per mostre con capienza massima di n. 290 posti comprensivi di n. 2 posti per disabili.

Il "Teatro all'aperto" è la copertura della Sala polivalente ed è composto da un'ampia platea a gradoni che costituiscono le sedute del pubblico per una superficie di circa mq. 370,00 a cui si aggiunge un palco scoperto di circa mq. 12,00x19,00, attrezzato con una americana per la distribuzione delle luci e impianti. Al di sotto del palco si trovano n. 2 locali ad uso camerini con servizi igienici per gli artisti, accessibili mediante due scale simmetriche a lato del palcoscenico, ognuno della superficie di circa mq. 7,00x4,00xh. 2,70.

Il pubblico del Teatro all'aperto potrà utilizzare i servizi igienici della Sala Polivalente.

Il Teatro all'aperto ha l'Agibilità di Pubblico Spettacolo per attività di spettacolo all'aperto con una capienza massima di n. 380 posti comprensivi di n. 2 postazioni per disabili.

L'area o giardino di pertinenza è un appezzamento di terreno disposto su più livelli e con diverse varietà arboree. La superficie di maggior rilievo, sia sotto l'aspetto funzionale, utilizzabile anche a servizio delle attività sviluppate all'interno della Limonaia, che sotto l'aspetto dimensionale, è un'area inghiaata della superficie di circa mq. 710,00 allo stesso livello del piano terra dell'immobile e quindi della Sala polivalente. Le altre superfici hanno una connotazione di decoro del luogo con ampi spazi a prato, a roseto o con piante d'alto fusto. L'intero perimetro dell'area è delimitato da siepi sempreverdi.

Il Complesso immobiliare è stato oggetto di notifica da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con Decreto n. 311/2011, che lo ha dichiarato di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 co. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Art. 3 - Convenzione

Gli obblighi e gli adempimenti del soggetto assegnatario e gestore dell'immobile saranno disciplinati con apposita convenzione da sottoscrivere con l'Amministrazione comunale.

Tale convenzione avrà la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata alla scadenza, per analogo periodo, per un totale di dieci anni, previa verifica annuale del corretto svolgimento della programmazione e della persistenza dell'interesse pubblico dell'Amministrazione, salvo disdetta del Soggetto gestore da comunicarsi almeno sei mesi prima.

Al momento della consegna della struttura sarà predisposto apposito verbale, da cui dovrà risultare l'accettazione da parte del Soggetto gestore dell'obbligo di mantenere i beni consegnati con diligenza ed in perfetta efficienza, nonché il rispetto degli obblighi di custodia, mantenimento del decoro, buona conservazione etc.

Alla scadenza del contratto sarà redatto nuovo verbale di consistenza e l'Amministrazione potrà richiedere la rimessa in pristino dei luoghi oggetto di convenzione secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione iniziale e quella finale, fatti comunque salvi gli interventi eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Art. 4 - Attività culturali

Il Soggetto gestore dovrà sviluppare le attività culturali di seguito indicate, mediante un progetto che identifichi gli spazi come un polo artistico e culturale, attivando e realizzando iniziative, eventi ed occasioni di interesse pubblico distribuite durante tutto l'anno solare.

In particolare, il progetto dovrà prevedere lo svolgimento delle seguenti attività culturali:

- a) creazione di uno spazio dedicato alla contemporaneità e alle arti performative (danza, musica, teatro), produzione e sperimentazione di linguaggi innovativi, in grado di valorizzare i codici espressivi contemporanei e le arti sceniche, musicali e visive, con particolare attenzione ai linguaggi multimediali e alle nuove tecnologie e al confronto con realtà artistiche locali, nazionali ed internazionali;

- b) valorizzazione del Teatro all'aperto per favorire la realizzazione di una programmazione artistico culturale multidisciplinare e un allestimento tecnico scenografico in grado di ospitare anche eventi inseriti nel palinsesto dell'Estate Fiorentina;
- c) promozione e visibilità delle attività di artisti emergenti;
- d) sinergia con le eccellenze culturali cittadine ed altri soggetti culturali anche di rilevanza nazionale ed internazionale;
- e) promozione di soggetti culturali del territorio;
- f) creazione di uno spazio culturale estivo all'aperto con annesso punto di ristoro, che preveda un'offerta culturale prioritariamente ad ingresso libero e gratuito.

Le suddette attività culturali, insieme alle attività di somministrazione, potranno avere natura economica ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'intero progetto, della sostenibilità della programmazione culturale, della gestione e manutenzione dell'immobile.

Dato il contesto in cui insiste la struttura, l'assegnatario potrà organizzare attività culturali anche a pagamento e iniziative di natura privata (quali ad esempio sfilate di moda, matrimoni, feste private ecc...) per un numero massimo di 40 giornate o serate per ogni annualità, salvaguardando tuttavia la sostanziale fruibilità pubblica, il cui calendario si dovrà integrare con l'utilizzo di alcune giornate da parte dell'Amministrazione comunale, come indicato all'art. 21 del presente bando.

Si precisa che tutti i ricavi che le attività produrranno, dovranno essere reinvestiti nella gestione e nelle attività culturali gratuite da offrire alla cittadinanza, per aumentare la fruibilità e la godibilità della struttura.

Art. 5 - Attività di somministrazione

Nell'ambito della programmazione del periodo estivo, dovrà essere realizzato un punto di ristoro nell'area esterna di pertinenza. Il gestore ha la facoltà di poter realizzare un punto di somministrazione anche all'interno dell'immobile da utilizzare nel restante periodo dell'anno;

Il Soggetto gestore dovrà:

- rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, fiscali, quelle relative al commercio, alla somministrazione, in materia edilizia urbanistica, di sicurezza antincendio di cui al DLgs. 81/08 e successive modificazioni, e più in generale, tutta la normativa vigente in materia per l'esercizio delle attività previste, acquisendo i necessari titoli abilitanti;
- garantire l'impiego di materie prime e prodotti di qualità, con varietà di scelta nell'offerta, con particolare attenzione ai prodotti della filiera corta, biologici, prodotti locali dell'enogastronomia fiorentina e toscana, prodotti per intolleranti al glutine, al lattosio ed altri alimenti;
- rendersi disponibile a collaborare con l'Amministrazione comunale in progetti che contrastino l'abuso di alcool;
- garantire particolare cura e decoro nello svolgimento dei servizi, prestando attenzione alla presentazione dei cibi e delle bevande, nella cura delle apparecchiature, impegnandosi a non utilizzare, per quanto possibile piatti, posateria e bicchieri in plastica, mantenendo nel massimo ordine e pulizia i locali e gli arredi;

- curare con attenzione la raccolta differenziata dei rifiuti;
- porre particolare attenzione affinché le consumazioni si effettuino esclusivamente negli spazi dedicati e affinché non si creino situazioni in contrasto con le caratteristiche e le attività del contesto nel quale i servizi sono inseriti (es. rumori, sporcizia, intralcio con le altre attività e servizi del complesso di Villa Strozzi);
- esporre in modo ben visibile i prezzi dei prodotti offerti che dovranno essere calmierati, rilasciando ai clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscali previsti dalla vigente normativa;
- offrire a richiesta, gratuitamente, acqua dal rubinetto.

E' fatto divieto al Soggetto gestore di installare nei locali concessi video-giochi, juke-box, slot-machine e ogni altro gioco meccanico o elettronico.

In tutta l'unità immobiliare comprese le aree esterne a cielo aperto è vietato l'uso di fiamme libere e di quanto altro previsto dall'art. 5 del D.M. 20/5/1992 n. 569.

Il Soggetto gestore potrà esercitare l'attività di vendita al dettaglio, purché essa sia tassativamente limitata agli articoli somministrati.

Nel caso in cui il Soggetto gestore ritenga di predisporre, realizzare e collocare una nuova segnaletica e comunicazione di riferimento dei servizi di somministrazione, questa dovrà conformarsi allo stile architettonico dell'immobile e dovrà essere preventivamente approvata dall'Amministrazione comunale.

Art. 6 - Condizioni per la realizzazione delle attività

Per la migliore riuscita del progetto culturale e della sua sostenibilità l'assegnazione degli spazi sarà a titolo gratuito.

Sono a carico del Soggetto gestore la realizzazione degli allestimenti e degli arredi accessori alla realizzazione delle attività.

Si specifica in particolare che gli allestimenti relativi all'area di pertinenza della Limonaia dovranno essere realizzati con tecniche di facile rimovibilità o organizzati in modo da consentire ai mezzi dell'Amministrazione comunale di transitare all'interno dell'area medesima per raggiungere gli spazi del Parco e del cantiere della Direzione Ambiente del Comune di Firenze.

Inoltre, il Soggetto gestore avrà l'obbligo di coordinare le attività e il proprio calendario con l'Ufficio Cultura del Quartiere 4. Dovrà altresì tenere di conto delle attività realizzate dalle realtà già presenti nel Parco di Villa Strozzi: Isia e Associazione Tempo Reale, con la quale l'Amministrazione ha in essere una convenzione per l'utilizzo della Limonaia per alcuni giorni all'anno.

Art. 7 - Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione le seguenti categorie di soggetti:

- le associazioni culturali;
- gli enti no profit pubblici e privati;

- le società cooperative a finalità mutualistiche;
- le associazioni di promozione sociale, di volontariato e le imprese sociali che operano nel settore culturale.

I suddetti soggetti, che dovranno comunque essere titolari/capofila della proposta/progetto potranno concorrere anche insieme a soggetti economici secondo le modalità di cui all'art. 10 - in considerazione delle complesse capacità organizzative e gestionali richieste per lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto del presente avviso.

Art. 8 - Soggetti esclusi

Non è ammessa la partecipazione alla selezione dei soggetti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Non è, inoltre, consentita la partecipazione alla selezione ai concorrenti che risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione comunale, fatto salvo la presentazione di un congruo piano di ammortamento per l'estinzione del debito, approvato dall'Amministrazione stessa entro la data di pubblicazione del presente Avviso.

Non possono partecipare alla presente selezione i soggetti che, alla data di scadenza dell'avviso di cui all'art.13 risultano già assegnatari, in forma singola o raggruppata, di spazi estivi nel territorio del Comune di Firenze.

Art. 9 - Requisiti

I soggetti partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Capacità tecnico-organizzativa:

Aver organizzato e realizzato per almeno tre anni negli ultimi dieci anni, attività ed eventi artistico-culturali che dovranno essere dichiarati sull'apposito Modulo A) specificandone titolo, descrizione, periodo e il luogo di svolgimento.

2. Capacità economico finanziaria:

Aver avuto, nell'ambito delle attività ed iniziative artistico-culturali svolte, un fatturato annuo di almeno € 100.000,00 desumibile dal bilancio o conto economico. Tale requisito dovrà essere posseduto e dichiarato sull'apposito Modulo A) prendendo a riferimento uno dei tre anni indicati per il requisito n.1 e dovrà essere comprovato da idonea documentazione contabile in caso di aggiudicazione.

Art. 10 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei

La proposta degli operatori raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

La proposta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere in allegato l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di presentazione della proposta e qualificato come mandatario che dovrà appartenere alla categoria di soggetti di cui all'art. 7 del presente avviso ovvero associazioni culturali, enti no profit pubblici e privati, società cooperative a finalità mutualistiche, associazioni di promozione sociale, di volontariato e le imprese sociali che operano nel settore culturale.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Il requisito di esperienza maturata (almeno tre anni negli ultimi dieci anni), deve essere soddisfatto almeno dalla capogruppo del raggruppamento temporaneo.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) costituiti da meno di cinque anni, si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma 2 del Codice dei Contratti.

Art. 11 – Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto 9 (Capacità tecnico-organizzativa e Capacità economico finanziaria), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Firenze in relazione alla programmazione culturale selezionata.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il soggetto che si avvale dei requisiti.

Non possono prestare avvalimento: i soggetti assegnatari di spazi estivi, e gli eventuali soggetti ausiliari con contratto di avvalimento in essere alla data di scadenza dell'avviso di selezione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della proposta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente indica la denominazione del Soggetto ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega, inoltre:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice dei Contratti, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima dichiara di non incorrere nelle cause di esclusioni previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti e con la quale si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione Comunale, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice dei Contratti sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'assegnazione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice dei Contratti, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Art. 12 - Sopralluogo obbligatorio

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo agli spazi di cui al presente avviso, nei modi e nei tempi da concordare con il Sig. Alessandro Marchesi della Direzione Cultura e Sport - P.O. attività Culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, tramite i seguenti recapiti:

e-mail: alessandro.marchesi@comune.fi.it

nei giorni di lunedì e martedì anche al numero di tel. 055/2625420

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione che dovrà essere inserita nella documentazione per la partecipazione alla selezione.

Art. 13 - Modalità di partecipazione

La domanda e la documentazione richiesta dovrà pervenire in un unico plico chiuso e sigillato, **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 26 aprile 2021** alla Direzione Cultura e Sport – via Garibaldi n. 7, 50123 Firenze.

Le proposte potranno essere recapitate a mano nei giorni di **lunedì e martedì con orario 9,00 - 13,00** oppure trasmesse con raccomandata del servizio postale o tramite agenzie di recapito.

I soggetti partecipanti potranno presentare un solo progetto.

Il rispetto della scadenza è perentorio e a tal fine, faranno fede esclusivamente il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico dal personale della Direzione Cultura del Comune di Firenze. Non farà fede pertanto il timbro postale.

Il plico dovrà riportare sul frontespizio i seguenti dati:

- la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA LIMONAIA DI VILLA STROZZI E RELATIVI SPAZI DI PERTINENZA PER UNA PROGRAMMAZIONE ARTISTICO-CULTURALE”;

- l'indicazione della ragione sociale/denominazione, della sede e dei numeri telefonici del concorrente e nel caso di raggruppamenti vanno riportati sul plico i nomi di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico dovrà contenere due buste, ciascuna delle quali chiusa, recanti rispettivamente la dicitura:

- A) Modulo A - Domanda di partecipazione
- B) Proposta culturale e Piano economico finanziario

La **BUSTA A)** riportante la dicitura "Modulo A - Domanda di partecipazione" dovrà contenere:

1. La domanda di partecipazione con marca da bollo di € 16,00, contenente dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà (ai sensi del DPR 445/2000), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all'allegato Modulo A).

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio dovrà presentare e sottoscrivere la domanda di partecipazione allegando copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. La Domanda dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza di uno di essi qualificato come mandatario.

Nel caso di avvalimento, il plico dovrà altresì contenere una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all'allegato Modulo AV nonché il Contratto di Avvalimento.

2. Attestato di partecipazione al sopralluogo previsto dall'art. 12 del presente avviso di selezione.

3. Garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 25 del presente avviso.

4. Statuto e Atto Costitutivo

La **BUSTA B)** riportante la dicitura "Proposta culturale e Piano economico finanziario" dovrà contenere:

1. una proposta progettuale da realizzare in linea con le indicazioni e prescrizioni contenute del presente avviso comprensiva del:
 - programma artistico-culturale dettagliato nella quale dovranno essere poste in evidenza le iniziative gratuite e quelle a pagamento se previste;
 - progetto degli allestimenti complessivi sia delle parti esterne (spazio estivo e teatro all'aperto) che di quelle interne, corredato da rendering;
2. il piano organizzativo generale con indicazione delle modalità di gestione delle singole attività;

3. il piano economico-finanziario del progetto complessivo, dal quale si evince con chiarezza la sostenibilità dell'intero progetto presentato, con riferimento alle voci di spesa e di entrata che dovranno essere indicate in maniera analitica, ivi comprese quelle afferenti al ristoro.

In caso di raggruppamento di soggetti, la proposta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati e dovranno essere specificate le parti delle attività che saranno eseguite dai singoli soggetti.

Art. 14 - Apertura delle Buste

Il Responsabile del procedimento procederà a verificare che le istanze siano pervenute entro il termine di scadenza di cui all'art. 13 e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la presenza delle buste A) e B).

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta A) a quanto richiesto nel presente avviso;
- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo art. 15;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- trasmettere il verbale alla Commissione Giudicatrice con l'elenco dei soggetti ammessi alla selezione per la successiva fase di valutazione.

Art. 15 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese, con esclusione di quelle afferenti alla proposta culturale di cui alla busta "B", possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della proposta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di selezione;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del relativo contratto, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta progettuale.

Saranno inseriti in graduatoria i progetti che avranno ottenuto almeno un punteggio minimo complessivo di 60 punti su 100. Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà presentato la proposta che avrà ottenuto il maggior punteggio. In caso di parità, sarà data priorità alla proposta che avrà conseguito il punteggio maggiore per gli aspetti inerenti la qualità del progetto artistico-culturale (criterio 1).

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

Il presente avviso non vincola l'Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà di annullare o revocare la procedura anche in presenza di proposta idonea, senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti concorrenti.

Nulla spetterà ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi spesa ed onere incontrati nell'elaborazione degli elaborati presentati in sede di gara, i quali non saranno in alcun caso restituiti, anche ove il concorrente non risultasse aggiudicatario.

Art. 17 - Modalità di realizzazione del progetto e adempimenti del Soggetto gestore

Oltre a quanto già previsto nel presente avviso, saranno posti a carico del Soggetto gestore i seguenti obblighi:

- a. l'intestazione e il pagamento delle utenze alla data di consegna dell'immobile;
- b. la realizzazione di tutte le attività che saranno svolte nella Limonaia di Villa Strozzi e nelle aree pertinenti nel pieno rispetto dei protocolli e delle misure di contenimento della diffusione del contagio da Virus Covid 19 previsti dai DPCM, dalle disposizioni normative e ordinanze della Regione Toscana adottati e che saranno adottati, pena le conseguenti responsabilità civili, amministrative e penali in capo al gestore;
- c. la presentazione del progetto definitivo degli allestimenti, che dovrà essere concordato con l'Amministrazione comunale;
- d. la messa in atto di tutte le azioni ed i compiti previsti dal D.M. 569 del 20.5.1992 in materia di gestione della sicurezza;
- e. l'assolvimento di tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche (riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro), e al D.M. 10.03.98 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza), in particolare l'aggiudicatario dovrà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, redigere per l'intera struttura la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché il piano di evacuazione per l'intera struttura, curando altresì la dotazione delle relative planimetrie d'emergenza e assicurando l'informazione e la formazione di tutto il personale coinvolto;
- f. la corresponsione annuale della TIA (Tassa di igiene ambientale) e raccolta differenziata dei rifiuti;
- g. la sorveglianza e pulizia dello spazio sia durante le iniziative che nei periodi di pausa fra queste;
- h. l'eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, rimessa in pristino dello spazio concesso e di quanto altro possa occorrere, per restituire l'immobile nelle condizioni originarie;

- i. l'assolvimento di tutti gli adempimenti e gli oneri di ogni tipo, che deriveranno dalla realizzazione del progetto complessivo, per cui il Comune di Firenze è da ritenersi liberato da qualsiasi responsabilità civile e penale, che possa sorgere dal mancato rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché per eventuali danni cagionati a cose e persone, che dovessero verificarsi nel corso dell'intera attività;
- j. realizzazione delle attività nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico previsti dal PCCA, (Piano Comunale Classificazione Acustica), salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e deroghe eventualmente rilasciate dalla competente Direzione Ambiente;
- k. compimento dei necessari controlli per garantire la sicurezza di tutta l'area oggetto della convenzione;
- l. attivazione di un servizio di guardiania o un servizio di vigilanza privata notturna per evitare bivacchi e/o l'accesso di persone non autorizzate;
- m. di garantire sempre l'accesso dei mezzi di servizio della Direzione Ambiente per la manutenzione delle alberature.

Art.18 - Interventi di manutenzione a cura dell'assegnatario

Il soggetto assegnatario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area complessivamente assegnata provvedendo in maniera esemplificativa ad eseguire la seguente tipologia di interventi:

- riparazione guasti;
- ripristino e manutenzione di strutture quali cordoli, pilastri, travi, etc., di strutture in acciaio, in legno ed in muratura;
- ripristino di pareti e tramezzi, anche per piccole porzioni;
- riparazione e/o sostituzione di pavimenti e/o rivestimenti deteriorati, compreso il rivestimento sottopalco del Teatro all'aperto ed i gradini della scala esterna di salita al Teatro all'aperto;
- rifacimento di porzioni di intonaco su pareti dove parzialmente danneggiato;
- ripristino di porzione di tetti, ripassature di coperture, pulizia canali di gronda, pluviali e pozzetti, pulizia tettoia da rami infestanti, riparazione lattonerie, ecc.;
- riprese di impermeabilizzazione;
- revisione di infissi, finestre, serrature e porte in legno o metalliche compresa assistenza edile e di vetraio;
- revisione cerniere uscite di sicurezza ed eventuale sostituzione delle cerniere se le porte non aprono bene;
- imbiancature di locali;
- ispezione e riparazione di lapidi, chiusini, ecc.
- ispezione e riparazione di parapetti;
- ispezione e riparazione di elementi edili in quota;
- ripristini tinteggiature e coloriture;
- rifacimento di elementi decorativi: marcapiani, cornici, ecc.;
- ispezioni di paramenti murari finalizzate ad individuare elementi pericolanti;
- ispezioni con trabattello, ponteggio e auto-piattaforma volte ad eliminare le pericolosità relative a caduta di intonaci, gronde, infissi elementi lapidei, apparati decorativi;
- ogni altro intervento da eseguirsi d'urgenza
- taglio dei manti erbosi;
- taglio del manto erboso su scarpate;
- potatura di siepi e cespugli da fiore;

- raccolta foglie;
- lavorazioni superficiali del terreno;
- manutenzione del manto stradale a ghiaia;
- pulizia e manutenzione delle griglie per griglie l'acqua piovana;
- mantenere puliti i canali di scolo dai detriti e dai rifiuti.

Art.19 - Realizzazione opere per usi specifici

Il soggetto gestore dovrà realizzare le opere, qualora necessarie, in relazione agli usi specifici cui l'immobile è destinato, anche in relazione a nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto.

Dette opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e solo dopo aver ottenuto, da parte dei competenti organi, tutti gli atti abilitanti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Le opere dovranno essere eseguite solo dopo aver ricevuto il nulla osta della Direzione assegnataria facendo salva l'acquisizione a proprie spese dei nulla osta esterni all'Amministrazione Comunale e l'autorizzazione della Soprintendenza di cui al successivo art. 28. In particolare, viene precisato che ogni modifica che il Soggetto gestore intenderà apportare all'impiantistica dovrà essere previamente comunicata ed autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Le opere che il Soggetto gestore eseguirà durante il periodo della convenzione rimarranno a totale beneficio del Comune, senza che il Soggetto gestore abbia diritto a rimborso alcuno, fermo restando il diritto del Comune di richiedere la restituzione in pristino. Il Soggetto gestore rinuncia altresì irrevocabilmente ad ogni indennizzo o diritto eventualmente spettante ai sensi del codice civile ed ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, in relazione alle opere realizzate sull'immobile.

Il Soggetto gestore solleva altresì il Comune di Firenze da ogni responsabilità, sia civile che penale, in dipendenza di tali lavori, nonché da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione di lavori, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa.

Art. 20 - Interventi a cura dell'Amministrazione comunale

Gli interventi che saranno effettuati nel 2021 a carico del Comune di Firenze nell'ambito dell'Accordo Quadro di Manutenzione Ordinaria Edile Quartiere 4 sono i seguenti:

- Intervento sulle griglie delle acque piovane sotto il palco del teatro all'aperto finalizzato ad evitare infiltrazioni delle acque meteoriche nei locali degli impianti sottostanti della Limonaia;
- Ripristino mattonelle sottopalco anfiteatro all'aperto;
- Ripristino mattonelle rivestimento gradini scala esterna di salita al teatro all'aperto;
- Riparazione vetro tettoia di protezione delle scale di discesa ai camerini degli attori dal livello del teatro all'aperto (lato sinistro) al livello sottostante dei camerini;
- Pulizia tettoia lato destro anfiteatro da rami infestanti;
- Riposizionamento/riparazione di parapetto mobile (pannello scorrevole) del palco del teatro all'aperto nella parte tergo dello stesso;
- Sostituzione serratura danneggiata del locale tecnico presso ingresso alla Limonaia;

- Revisione cerniere n. 4 uscite di sicurezza, costituite da porte in bronzo, della Limonaia ed eventuale sostituzione delle cerniere se le porte non aprono bene;
- Riparazione all'interno della Limonaia di n.4 porte wc uomini e wc disabili e relative maniglie e serrature danneggiate da atti vandalici;
- Ripristini di intonaco su pareti dove parzialmente danneggiato;
- Montaggio di chiusura della 'scala alla marinara' per motivi di sicurezza (interdire accesso ai non addetti, alla torre metallica delle luci posta sulla sinistra del palco dell'anfiteatro all'aperto).

Gli interventi alle alberature rimangono di competenza del Comune di Firenze - Direzione Ambiente.

Art. 21 - Utilizzo esclusivo dell'immobile

L'Amministrazione comunale si riserva l'utilizzo esclusivo della struttura per un periodo annuo di almeno 30 giornate (24h cadauna). Per tali giornate il Comune di Firenze potrà usufruire gratuitamente dei servizi già attivati e predisposti dal Soggetto gestore (attrezzatura audio, pedana, sedie, tavoli, proiettore ecc...) le cui condizioni potranno essere meglio specificate nella convenzione.

Art. 22 - Dichiarazioni relative al Protocollo di Legalità

L'Amministrazione comunale effettuerà i controlli previsti dal Protocollo di legalità, sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai comuni della Provincia di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze. In esito ai suddetti controlli, pertanto, non assegnerà la Limonaia di Villa Strozzi a coloro nei cui confronti risulti essere stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ovvero ricorra alcuna delle circostanze previste dall'art. 84, comma 4, lettera a) o b) del medesimo D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 23 - Polizza assicurativa

Il Soggetto gestore dovrà stipulare:

- polizza RCTO inerente l'esercizio delle attività svolte dal soggetto gestore nell'ambito degli spazi assegnati dal Comune: massimale RCT € 3.000.000,00 unico - max RCO (qualora abbia dipendenti) € 3.000.000,00 con il limite di € 1.000.000,00 per ogni persona infortunata. La polizza dovrà inoltre prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- danni a cose e locali in consegna e custodia con limite di risarcimento di almeno € 500.000,00 per sinistro e per anno;
- danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento di almeno € 500.000,00 per sinistro e per anno;
- RC personale di tutti gli addetti all'esercizio dell'attività ed eventuali collaboratori e volontari;
- danni a terzi cagionati da eventuali collaboratori e volontari impiegati nell'attività esercitata;
- RC inerente le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro);

- esclusione dell'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze suoi amministratori e dipendenti

- polizza incendio inerente il fabbricato di proprietà del Comune per una somma di € 3.000.000,00, riferita al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato stesso (materiale per la ricostruzione e relativo costo della mano d'opera), escluso il valore dell'area.

Art. 24 - Revoca della convenzione

Il Comune di Firenze procederà alla revoca della convenzione nel caso in cui:

- venissero riscontrate gravi e reiterate inadempienze nella realizzazione della proposta culturale presentata in fase di selezione;
- siano stati accertati il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso e nella convenzione;
- venisse verificato lo svolgimento di attività contrastanti con lo scopo per il quale è stato assegnato l'immobile;
- fossero sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di cause di forza maggiore.

Qualora la revoca sia disposta per inadempienza del Soggetto gestore è facoltà al Comune di trattenere la cauzione definitiva prestata prima della stipula del contratto.

L'avvio e la conclusione del procedimento di revoca del contratto sono comunicati al Soggetto gestore con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 25 - Garanzie fideiussorie (provvisoria e definitiva)

L'offerta dovrà essere corredata di garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura di € 5.000,00, a garanzia della mancata sottoscrizione della convenzione dopo l'aggiudicazione. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Firenze. La garanzia deve avere efficacia per almeno 210 giorni dalla data di presentazione della proposta progettuale.

Il Soggetto gestore prima della stipula del contratto costituirà una garanzia fideiussoria, nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura di € 50.000,00, a garanzia delle spese che il Comune di Firenze dovesse eventualmente sostenere per inadempimento degli obblighi del Soggetto gestore.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Firenze.

La fideiussione deve essere rilasciata per l'intero periodo della convenzione, aumentato di 60 giorni.

Art. 26 - Controlli sulle attività

Sarà facoltà del Comune di Firenze effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza delle attività svolte alle prescrizioni del presente avviso, della convenzione nonché al progetto presentato in fase di selezione.

Al fine di poter monitorare le attività svolte da parte dell'Amministrazione sarà cura del soggetto gestore inviare ogni tre mesi all'Ufficio Cultura del Quartiere 4 un resoconto delle attività realizzate.

Art. 27 - Programma di previsione annuale e Rendicontazione

Entro il 30 novembre di ogni anno precedente a quello di riferimento, l'assegnatario dovrà presentare il programma preventivo delle attività che verranno realizzate contestualmente al conto economico di previsione che dovrà essere in linea con il progetto approvato in fase di selezione e accolto dall'Ufficio Cultura del Quartiere 4;

Il Soggetto gestore dovrà presentare, entro il 30 aprile di ogni anno di riferimento, una relazione descrittiva dettagliata della programmazione culturale conclusa nell'anno precedente, dalla quale risulti che sono state rispettate le prescrizioni e condizioni di cui al presente avviso, nonché gli obblighi e gli impegni con lo stesso assunti.

In particolare, la relazione deve indicare:

- la descrizione di ogni singola iniziativa, data, titolo e genere;
- l'ospitalità di eventuali iniziative dell'Amministrazione comunale o dalla stessa copromosse;
- la media di affluenza giornaliera e stagionale di cittadini e turisti;
- una documentazione fotografica ed alcune riprese video delle attività culturali svolte, da consegnare su supporto informatico;
- il piano economico finanziario con la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la programmazione culturale e per la manutenzione ordinaria e straordinaria e le voci di entrata necessarie a sostenerle;
- le sinergie attivate con le eccellenze cittadine, anche di rilevanza nazionali e internazionali e con altri soggetti culturali del territorio.

Art. 28 - Autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Ogni intervento approvato dall'Amministrazione comunale (edilizio, impiantistico, allestimento) dovrà essere sottoposto all'autorizzazione preventiva della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 42/04.

Art. 29 - Dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno esclusivamente trattati per le finalità connesse con la presente gara e per la eventuale, successiva stipula della convenzione e gestione della struttura.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze.

Art. 30 - Definizione delle controversie

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D.Lgs. n. 104/2010.

Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art.120 comma 5 del citato Decreto Legislativo.

Ai sensi dell'art. 209 comma 2, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto e specificato dal presente avviso si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 32 - Responsabile del Procedimento e riferimenti ufficio

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gabriella Farsi, Direttore della Direzione Cultura e Sport.

Per le informazioni di carattere tecnico rivolgersi a:

Geom. Emanuele Crocetti, P.O. Gestione Tecnica e Sicurezza della Direzione Cultura e Sport
e-mail: emanuele.crocetti@comune.fi.it tel. 055/2625982

Per gli aspetti di carattere amministrativo rivolgersi a:

Alessandro Marchesi della Direzione Cultura e Sport - P.O. Attività Culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, tramite i seguenti recapiti:
e-mail: alessandro.marchesi@comune.fi.it - tel. 055/2625420

LA DIRIGENTE
(dott.ssa Luana Nencioni)